

Gip Milano, Gennai, ord., 3.3.2016

INUTILIZZABILI GLI ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SENZA LE GARANZIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, QUANDO NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ EMERGANO INDIZI DI REATO.

Quando l'autorità amministrativa incontra, nell'esercizio della sua attività, la possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto indagato, ella deve raccogliere gli elementi utili per l'eventuale procedimento penale nelle forme prescritte dal codice di procedura penale, come stabilito dall'art. 220 disp att.. Con la conseguenza che sono inutilizzabili quegli elementi di prova che, con applicazione delle norme del codice di procedura, avrebbero dovuto essere raccolti con modalità diverse e più garantite (Fattispecie nella quale sono stati dichiarati inutilizzabili gli atti di accesso e ispezioni compiuti dall'Agenzia delle Entrate che operava in modo coordinato con la GdF al fine di acquisire ogni elemento utile al riscontro delle ipotesi di reato formulate).